

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 09/12/2025 n. 1651

Settore IV

4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo

4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 209/2003. D.LGS. 152/2006, ART. 208 - DITTA TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL - SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA MARCONI 118, FALCONARA MARITTIMA (AN). PROVVEDIMENTO N. 44/2025 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 68/2017 AL RECUPERO (R4-R13) DI VEICOLI FUORI USO E RIFIUTI NON PERICOLOSI. MODIFICHE AL SISTEMA DI CONTENIMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- il decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003, di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", in particolare l'art. 208, relativo all'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
- il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con D.A.C.R. n. 128 del 14/04/2015;
- la legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 ad oggetto "disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)";
- la D.D. n. 207 del 21/2/2022, con la quale è stata approvata la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e per le comunicazioni di cui agli artt. 214 e 216 del citato decreto;
- la DGR n. 321 del 4/03/2024, di approvazione delle "Linee guida regionali per la semplificazione della procedura di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006";

- la DGR n. 1201 del 28/07/2025 ad oggetto: “Aggiornamento delle Linee Guida di cui all’art. 15 della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11. Ulteriore adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019”;
- l’autorizzazione n. 68/2017, emessa con D.D. 1 del 2/1/2018, relativa alla gestione di un centro di raccolta di veicoli fuori uso e loro componenti e di recupero rifiuti non pericolosi (R4-R13) ubicato in Via MARCONI 118 nel comune di FALCONARA MARITTIMA, da parte della ditta TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL, con scadenza al 12/7/2027, comprensiva dell’autorizzazione agli scarichi idrici;
- la domanda pervenuta il 4/11/2025, prot. 43502 di pari data, con la quale la ditta in oggetto ha chiesto la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione, relativamente alla sostituzione, per motivi di sicurezza, del serbatoio interrato di accumulo iniziale delle acque reflue di prima pioggia, che sarà mantenuto in loco, anche se “bypassato”, con 3 serbatoi in polietilene antiurto da posizionarsi fuori terra;
- la lettera prot. 43662 del 5/11/2025 con la quale è stata comunicata l’improcedibilità per insufficiente versamento degli oneri di istruttoria di cui alla DGP 610/2006;
- la PEC pervenuta il 6/11/2025, prot. 43821 di pari data, con la quale la ditta ha ripresentato la domanda, comprensiva del versamento integrativo degli oneri di istruttoria, facendo riferimento agli allegati tecnici già inviati con la domanda registrata al prot. 43502 del 4/11/2025;
- la lettera prot. 44581 del 13/11/2025, con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al Comune di FALCONARA MARITTIMA, ove è sito l’impianto, l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell’Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;
- il seguente parere dell’Area Ambiente del 1/12/2025, relativamente all’autorizzazione agli scarichi idrici: “con riferimento all’Istanza di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione n. 68/2017 del 02/01/2018 e ss.mm.ii., rilasciata alla ditta in oggetto per la gestione di un impianto di recupero di veicoli fuori uso e di rifiuti speciali non pericolosi (R4-R13) presso la sede operativa in Falconara M.ma - Via G. Marconi n. 118, per quanto concerne l’Autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006, si fa presente quanto segue. Considerato che la ditta, nella documentazione allegata alla domanda pervenuta con prot. n. 43821 del 06/11/2025, dichiara che *“il sistema di depurazione non subirà modifiche, ampliamenti e potenziamenti, la potenzialità di trattamento e le fasi depurative resteranno le medesime dello stato attuale così come già autorizzato”*, si prende atto dell’aggiornamento del lay-out aziendale della configurazione degli scarichi idrici e si ritiene valido il Parere allo scarico di acque reflue precedentemente espresso da questo Ufficio in data 12/06/2017 -compresa ogni prescrizione ivi contenuta- relativamente allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dove viene svolta l’attività e delle acque dei servizi igienici presenti nel sito, e recepito nel provvedimento sopra citato. Si ricorda alla ditta di valutare la necessità di avanzare alla Regione Marche, qualora non sia stata già presentata, la richiesta di concessione idraulica per occupazione del suolo appartenente al Demanio idrico relativamente allo scarico autorizzato sul “Fosso Rigatta”, come da modulistica presente sul sito www.regione.marche.it;
- la PEC pervenuta il 5/12/2025, prot. 47920 di pari data, contenente la dichiarazione relativa all’esclusione di impatti negativi e significativi sull’ambiente ai sensi del

capitolo 2.3 delle “Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11;

PRESO ATTO che:

- la modifica richiesta è di carattere non sostanziale, sia con riferimento all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, che del capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- l'attività per la quale la ditta è autorizzata ricade nell'allegato B2, par. 7, lett. n) della L.R. 11/2019, (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006), e alla lett. o) della suddetta LR (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006), tra quelle da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;
- con D.D. 321 del 18/03/2022 il suddetto impianto è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- il capitolo 2.3 delle “Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11”, approvate con DGR 36 del 22/01/2024, prevede che “Le variazioni del progetto che non integrano modifica e le modifiche per le quali l'interessato ritiene di poter escludere impatti negativi e significativi sull'ambiente non sono soggette a procedure di valutazione ambientale, ma sono introdotte sotto la responsabilità dello stesso”;
- la ditta ha prodotto una dichiarazione secondo la quale ritiene di poter escludere impatti negativi e significativi sull'ambiente;
- a garanzia dell'attività la ditta ha stipulato una polizza fideiussoria di importo pari a € 280.330 e validità fino al 3/02/2030;
- la modifica richiesta non richiede variazioni ai quantitativi né alla natura dei rifiuti gestiti e pertanto non richiede modifiche all'importo della fidejussione;
- la prescrizione di cui alla lett. h) del paragrafo V, dell'autorizzazione n. 68/2017, secondo cui “la messa in sicurezza dei veicoli deve avvenire prima possibile, e in ogni caso entro 15 giorni dalla comunicazione relativa alla cancellazione dal PRA del veicolo” non è più coerente con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 209/2003, come modificato dall'art. 1, comma1, lett. p), punto 2), D.Lgs. 119/2020, che stabilisce che gli autodemolitori devono “effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal Pra”;

RITENUTO:

- di modificare l'autorizzazione n. 68/2017 con le prescrizioni formulate dall'Area Ambiente relativamente agli scarichi idrici;
- aggiornare la prescrizione di cui alla lett. h) del paragrafo V dell'autorizzazione n. 68/2017, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 209/2003, come modificato dall'art. 1, comma1, lett. p), punto 2), D.Lgs. 119/2020;

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017 e n. 4 del 20/12/2022;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo* del IV Settore;

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *"Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 43 del 13/04/2023;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 46 del 6/04/2023 con il quale è stato affidato all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del IV Settore, a decorrere dal 15 aprile 2023 fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 821 del 23/06/2023, con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *"Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo"* del Settore IV dell'Ente a far data dall'1/07/2023 fino al 31 dicembre 2025 a seguito di atto dirigenziale di proroga dell'incarico n. 1193 del 23/09/2025;

DETERMINA

- I. Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, l'autorizzazione n. 68/2017, emessa con D.D. 1 del 2/1/2018, e successive modifiche, con la quale la ditta TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL, P. IVA 02388690428, con sede legale in Via MARCONI 118, FALCONARA MARITTIMA (AN), è stata autorizzata alla gestione di un centro di raccolta di veicoli fuori uso e di recupero di rifiuti non pericolosi (R4-R13) ubicato in Via MARCONI 118, FALCONARA MARITTIMA, come da domanda presentata il 6/11/2025, prot. 43821 di pari data e agli allegati tecnici inviati il 4/11/2025, prot. 43502 di pari data, relativamente alla sostituzione, per motivi di sicurezza, del serbatoio interrato di accumulo iniziale delle acque reflue di prima pioggia, che sarà mantenuto in loco, anche se "bypassato", con 3 serbatoi in polietilene antiurto da posizionarsi fuori terra.

- II. Di confermare l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dove viene svolta l'attività e delle acque dei servizi igienici presenti nel sito su corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.A.C.R. n. 145/2010 (P.T.A. - Sez. D), rilasciata con l'autorizzazione n. 68/2017, compresa ogni prescrizione ivi contenuta, prendendo atto dell'aggiornamento del layout aziendale della configurazione degli scarichi idrici, allegato al presente atto. Si ricorda alla ditta di valutare la necessità di avanzare alla Regione Marche, qualora non sia stata già presentata, la richiesta di concessione idraulica per occupazione del suolo appartenente al Demanio idrico relativamente allo scarico autorizzato sul "Fosso Rigatta", come da modulistica presente sul sito www.regione.marche.it.
- III. Di sostituire la lettera h) del paragrafo V dell'autorizzazione n. 68/2017, con la seguente: "h) le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal Pra".
- IV. Di ritenere valido quant'altro previsto dall'autorizzazione n. 68/2017, emessa con D.D. 1 del 2/1/2018, e successive modifiche.
- V. Di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.
- VI. Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo* del IV Settore;
- IX. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- X. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 09/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SORICHETTI LEONARDO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ROTOLONI MARIA CRISTINA

Classificazione O.F.01.20
Fascicolo 2018/11

Determinazione n. 1651 del 09/12/2025